

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIO-VISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

- ART.1 – OGGETTO
- ART.2 – PRINCIPI REGOLAMENTARI
- ART.3 – FINALITA'
- ART.4 – REGISTRAZIONE AUDIOVIDEO DELLE SEDUTE CONSILIARI
- ART.5 – RIPRESE E DIFFUSIONE AUDIO-VIDEO
- ART.6 – MODALITA' DELLE RIPRESE AUDIO-VIDEO DEI LAVORI
- ART.7 – PUBBLICAZIONI DELLE RIPRESE
- ART.8 – INFORMAZIONE
- ART.9 – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART.10 – RIPRESE EFFETTUATE DA SOGGETTI AUTORIZZATI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA
- ART.11 – NORME DI RINVIO
- ART.12 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi di ripresa audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Alessandria Della Rocca, la relativa trasmissione su internet, tramite pagina web, o su rete radio-televisiva, nonché l'attività di ripresa audiovisiva posta in essere da soggetti autorizzati per l'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 2–Principi regolamentari

1. Il servizio di comunicazione pubblica delle attività istituzionali, tramite uno dei canali richiamati dall'articolo precedente, dovrà essere effettuato con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza;
2. Le norme del presente regolamento costituiscono integrazione di altre disposizioni statutarie, regolamentari e legislative aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa;
3. Nell'esercizio del diritto di cronaca, si richiamano i principi che regolano la deontologia giornalistica.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Alessandria Della Rocca, mediante la diffusione audiovisiva delle sedute del Consiglio Comunale, intende favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente;
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento mirano a facilitare e disciplinare lo svolgimento di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale, così assicurando il diritto della cittadinanza all'informazione, nonché il contestuale e regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Art. 4 – Registrazione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale

1. Il Comune procede alla registrazione audio-video delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale mediante esternalizzazione del servizio a soggetti privati in possesso di regolare concessione, nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' facoltà dell'Ente procedere in modo diretto, senza esternalizzazione, avvalendosi di mezzi propri;
2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite, ai fini della tutela della privacy le riprese audio-video in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i membri della Giunta e gli altri soggetti che, invitati a vario titolo, partecipano alle sedute del Consiglio, e con particolare riferimento a coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta;
3. Tutti i soggetti indicati nel precedente comma, in virtù del ruolo pubblico che svolgono in seno al Consiglio comunale, non possono in alcun modo impedire le riprese audio-video relative ai loro interventi;
4. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma 3, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai lavori del Consiglio Comunale;
5. I Consiglieri, durante i lavori dell'assise, non possono impedire le riprese audio-video.

Art. 5 - Riprese e diffusione audio-video

1. La pubblicazione, contemporanea e/o successiva delle riprese dei lavori del Consiglio Comunale, sarà effettuata sul sito web istituzionale del Comune di Alessandria Della Rocca, a cura e sotto la responsabilità del soggetto appositamente

individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente Regolamento, nonché su apposito canale di condivisione YouTube sul sito informatico "www.youtube.com", che l'Amministrazione Comunale ha il dovere di costituire entro 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

5. E' vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 6 – Modalità delle riprese audio-video dei lavori

1. Le riprese audio-video dei lavori di ciascun Consiglio Comunale dovranno essere integrali ed obiettive, senza tagli e salti di registrazione;
2. Nel corso della seduta, gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, dei membri della Giunta e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio dovranno essere integralmente ripresi, in modo chiaro e visibile, senza commenti fuori campo o interruzioni;
3. Non si potrà dare corso ad attività di registrazione e/o ripresa audio-video in caso di sospensione o interruzione espressamente disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, per il periodo di tempo stabilito per la sospensione o interruzione.

Art. 7 -Pubblicazione delle riprese

1. Le pubblicazioni delle riprese saranno visionabili sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale di Alessandria Della Rocca, nonché sul canale di condivisione indicato nell'art. 5 del presente regolamento;
2. Le registrazioni delle sedute presenti sul sito istituzionale del Comune resteranno disponibili in apposita sezione dedicata all'attività del Consiglio Comunale, da posizionarsi all'interno del portale web istituzionale in posizione evidente, chiara e visibile;
3. Il Comune di Alessandria Della Rocca è tenuto ad indicare, con gli stessi tempi e modi utilizzati per annunciare pubblicamente la convocazione del Consiglio Comunale, il canale che sarà utilizzato per la trasmissione in diretta e on-demand della seduta.

Art. 8- Informazione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'obbligo di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della contemporanea o successiva trasmissione delle immagini;
2. Ai fini dell'informativa al pubblico circa l'attività di realizzazione di riprese audiovisive, nonché della contemporanea e/o successiva diffusione delle medesime, è

fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala, ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 9 - Titolare e responsabile del trattamento dati

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 e della ulteriore normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali, alla quale si rinvia, il Comune di Alessandria Della Rocca è individuato quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale;
2. Il Responsabile del trattamento dati deve essere individuato con apposito atto da parte del Dirigente Affari Generali;
3. Al contenuto di tale provvedimento sarà data adeguata informazione anche attraverso la sezione del sito dedicata alla trasmissione delle riprese audio-video del Consiglio Comunale .

Art. 10 -Riprese effettuate da soggetti autorizzati per l'esercizio del diritto di cronaca

1. In aggiunta alla disciplina contenuta negli articoli precedenti, con il presente Regolamento si disciplina anche l'attività posta in essere da soggetti di informazione in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività giornalistica.
2. La ripresa audiovisiva delle sole sedute consiliari pubbliche con finalità di informazione da parte di testate giornalistiche regolarmente registrate, o di emittenti radiotelevisive, deve essere previamente autorizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, al solo fine di garantire il diritto di cronaca e nel rispetto delle norme del Codice Deontologico dei giornalisti e dei principi di cui all'art.2 del presente Regolamento;
3. Ogni responsabilità in ordine alla tutela , al trattamento, alla conservazione e alla diffusione dei dati personali, con particolare riguardo a quelli sensibili e giudiziarie emergenti dalle riprese audiovideo, rimane in capo al responsabile legale della testata giornalistica o radiotelevisiva per le quali le riprese audiovisive sono state effettuate;
4. L'autorizzazione è concessa a titolo non oneroso e deve essere comunicata dal Presidente del Consiglio Comunale ai presenti in aula;
5. La diffusione delle immagini e delle riprese delle sedute consiliari, da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati - Consiglieri Comunali, Sindaco, membri della Giunta, soggetti invitati a partecipare a vario titolo- sulla base di quanto disposto dagli artt.136 e ss. D.Lgs. n. 196 del 2003 e dal Codice di deontologia

relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio;

6. Al giornalista è consentito esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive , senza arrecare disturbo ai lavori consiliari, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6 comma 3 del Codice deontologico di cui al precedente comma;
7. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale , è consentito il collegamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale , anche alle emittenti televisive eventualmente interessate alle riprese televisive per il tempo necessario alle riprese stesse.

Art. 11– Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali – nonché le norme del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Art. 12- Entrata in vigore

1. Entra in vigore decorso i 30 giorni dalla pubblicazione.